

Sedute a distanza e voto online negli organi collegiali della scuola

Adempimenti operativi, presidi organizzativi e responsabilità nel trattamento dei dati personali

Nota di commento alla circolare del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 24 giugno 2026 e all'allegato tecnico «Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto»

Contributo professionale

1

1. Premessa e cornice normativa

Con la nota del 24 giugno 2026 il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha reso noto l'esito del confronto sindacale previsto dall'art. 44, comma 6, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, definendo i criteri applicativi per lo svolgimento a distanza delle attività di carattere collegiale che assumono rilievo deliberativo: la partecipazione al Collegio dei docenti e la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse e di intersezione, ivi compresi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione (art. 44, comma 3, lett. a e b, CCNL).

Il documento non introduce un obbligo, **ma una facoltà**: le istituzioni scolastiche autonome possono, non devono, disciplinare lo svolgimento a distanza di tali sedute, a condizione che modifichino preventivamente il Regolamento d'istituto e adottino soluzioni digitali conformi ai requisiti indicati nell'Allegato tecnico. Si tratta, in altri termini, di un percorso di adeguamento organizzativo che richiede una regia unitaria tra Dirigente scolastico, organi collegiali, DSGA e, per la componente che qui interessa in modo specifico, il Responsabile della protezione dei dati.

È bene inquadrare fin da subito la questione in termini corretti: non siamo di fronte a una semplice 'digitalizzazione delle riunioni', bensì all'introduzione di un sistema che incide sulla formazione della volontà collegiale e, quando il voto è segreto, sulla libertà di espressione dei componenti dell'organo. Il tema regge quindi su due pilastri che vanno tenuti costantemente allineati: la validità giuridica delle deliberazioni e la protezione dei dati personali trattati nel processo.

2. Ambito di applicazione: cosa rientra e cosa resta escluso

L'Allegato tecnico circoscrive l'ambito applicativo alle sole attività di cui al comma 3, lettere a) e b), dell'art. 44 del CCNL che rivestono carattere deliberativo. Ne consegue che:

- ⇒ rientrano nel perimetro le sedute del Collegio dei docenti (incluse programmazione e verifica di inizio e fine anno, informazione alle famiglie sugli esiti degli scrutini) quando assumono valenza deliberativa;
- ⇒ rientrano le sedute dei consigli di classe, interclasse, intersezione e i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione (GLO), sempre per la componente deliberativa;
- ⇒ restano fuori dal perimetro tecnico-organizzativo qui delineato tutte le attività non deliberative o meramente informative/istruttorie, per le quali i comuni strumenti di videoconferenza restano pienamente utilizzabili senza gli ulteriori presidi descritti nell'Allegato;

⇒ restano ferme le competenze proprie degli organi collegiali con rilevanza esterna diversa (es. Consiglio d'istituto), per i quali si applicano le rispettive discipline regolamentari e non l'art. 44 del CCNL, che riguarda il personale docente.

Un punto meritevole di attenzione operativa: l'Allegato tecnico non 'certifica' alcuna piattaforma specifica. Introduce invece requisiti prestazionali (identificazione, integrità, tracciabilità, segretezza) che ogni istituzione deve verificare in concreto rispetto allo strumento che intende utilizzare, anche integrando più strumenti tra loro (ad esempio videoconferenza per la seduta e sistema di voto certificato distinto per l'espressione del voto).

2

3. Il percorso attuativo per l'istituzione scolastica

L'adozione delle modalità a distanza per le sedute deliberative richiede un percorso a tappe, che è opportuno formalizzare per garantire la tracciabilità delle scelte compiute e la loro difendibilità in caso di contestazione sulla validità delle delibere.

1. ricognizione degli strumenti disponibili. Verifica delle caratteristiche tecniche degli strumenti di videoconferenza e voto già in uso o disponibili (piattaforma istituzionale, eventuali moduli di voto integrati, sistemi terzi), con richiesta al fornitore della documentazione tecnica e di una dichiarazione di conformità ai requisiti dell'Allegato tecnico.
2. distinzione tra voto palese e voto segreto. Mappatura delle delibere che, per previsione normativa, statutaria o regolamentare, richiedono lo scrutinio segreto, poiché per queste ultime — come si dirà — le comuni funzionalità di sondaggio integrate risultano spesso inidonee.
3. modifica del Regolamento d'istituto. Predisposizione di una delibera del Consiglio d'istituto che integri il Regolamento con una disciplina puntuale: presupposti per il ricorso alla modalità a distanza, modalità di convocazione, requisiti di identificazione, gestione del voto palese e segreto, gestione dei malfunzionamenti, verbalizzazione.
4. coinvolgimento del RPD/DPO. Consultazione preventiva del Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 38, par. 1, del GDPR, prima di finalizzare la scelta dello strumento e la relativa disciplina regolamentare, con particolare riguardo alla valutazione di adeguatezza delle garanzie in caso di voto segreto.
5. informativa e formazione. Predisposizione di un'informativa sintetica per i componenti dell'organo collegiale sulle modalità di svolgimento della seduta a distanza e sul trattamento dei dati connessi al voto, e breve momento formativo/informativo per Presidente e Segretario sulla corretta conduzione della seduta digitale.
6. prova tecnica e collaudo. Test dello strumento prescelto in condizioni simulate, prima del primo utilizzo in seduta reale, con verifica dei meccanismi di autenticazione, di tracciamento e, per il voto segreto, di effettiva anonimizzazione.
7. delibera di adozione e avvio. Approvazione formale della modifica regolamentare e comunicazione a tutto il personale interessato, con indicazione delle modalità operative e dei riferimenti in caso di malfunzionamento durante la seduta.

4. Voto palese e voto a scrutinio segreto: due regimi distinti

4.1 Il perimetro giuridico dello scrutinio segreto

Prima di affrontare i profili tecnico-organizzativi, è necessario chiarire un equivoco frequente: lo scrutinio segreto non è la modalità ordinaria di votazione degli organi collegiali, ma un'eccezione a perimetro definito. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, lo strumento del voto segreto va adottato quando ai componenti dell'organo è richiesto l'esercizio di un'attività discrezionale che comporta apprezzamenti o giudizi sulle qualità di una persona: nomine, designazioni e incarichi da affidare a docenti che implicino una scelta comparativa tra persone.

Al di fuori di questo perimetro, la regola è il voto palese. In particolare, la giurisprudenza (cfr. anche Cass., Sez. Lavoro, 15 luglio 2011, n. 15618) ha censurato l'uso improprio dello scrutinio segreto quando l'atto da adottare è soggetto a obbligo di motivazione, poiché la segretezza del voto individuale mal si concilia con la necessità di rendere conto delle ragioni della decisione collegiale.

Ne consegue che la generalità delle delibere rientranti nell'art. 44, comma 3, lett. a) e b), del CCNL — programmazione didattica, criteri di valutazione, adozione di libri di testo, informazione alle famiglie sugli scrutini, deliberazioni dei consigli di classe, interclasse, intersezione e dei GLO — si vota, di norma, in forma palese. Lo scrutinio segreto resta riservato ai soli casi, tipicamente minoritari, in cui l'ordine del giorno comporti una valutazione comparativa su persone, salva diversa e più ampia disciplina eventualmente prevista dal Regolamento d'istituto (ad esempio la facoltà di richiedere il segreto su istanza di un numero minimo di componenti).

⇒ si vota di norma in forma palese: programmazione, PTOF, criteri didattici e organizzativi, adozione libri di testo, andamento delle attività educative, deliberazioni ordinarie dei consigli di classe/interclasse/intersezione.

⇒ si vota a scrutinio segreto: nomine, designazioni e incarichi che comportano una scelta comparativa tra persone (es. designazione di Funzioni Strumentali in presenza di più candidature).

Si raccomanda di formalizzare questo elenco, con l'elencazione delle fattispecie che richiedono lo scrutinio segreto, direttamente nel Regolamento d'istituto in occasione della modifica prevista dalla nota MIM: ciò riduce a monte, e rende verificabile, il perimetro dei casi in cui occorre lo strumento tecnico rinforzato.

4.2 Voto palese a distanza

Per il voto palese l'Allegato tecnico richiede che il sistema garantisca la piena tracciabilità del voto e l'associazione tra votante e scelta espressa, oltre alla disponibilità dei risultati ai fini della verbalizzazione. In questo caso l'utilizzo di funzionalità di sondaggio integrate nelle piattaforme di videoconferenza è generalmente ammissibile, purché la piattaforma consenta di ricondurre ciascun voto al relativo partecipante e di conservare i risultati in modo documentabile (ad esempio tramite esportazione strutturata o verbalizzazione contestuale a cura del Segretario). È questo il regime che, per la generalità delle delibere di cui al par. 4.1, costituisce lo scenario operativo ordinario e su cui si concentra l'analisi privacy del presente contributo.

4.3 Voto a scrutinio segreto: regola di fallback in presenza

Per i casi, minoritari ma esistenti, in cui la delibera richieda lo scrutinio segreto, l'Allegato tecnico impone requisiti tecnici stringenti e cumulativi: separazione strutturale tra autenticazione ed espressione del voto; anonimizzazione effettiva e tecnicamente dimostrabile, non semplicemente dichiarata dal fornitore; esclusione dell'accesso — anche da parte di amministratori di sistema o del fornitore — a informazioni idonee a risalire

al voto individuale; gestione dei metadati tale da escludere la re-identificazione anche indiretta del votante; verificabilità dell'esito complessivo senza compromettere la segretezza dei singoli voti.

Aniché rincorrere, seduta per seduta, la dimostrazione tecnica di questi requisiti su strumenti general-purpose non progettati per il voto segreto istituzionale, si propone l'adozione di una regola organizzativa semplice e difendibile, da inserire nel Regolamento d'istituto:

Regola di fallback proposta

- Le sedute che comportano una votazione a scrutinio segreto si svolgono, di regola, in presenza.
 - Lo svolgimento a distanza del voto segreto è ammesso solo se, prima della seduta, è stata acquisita e verificata dal RPD la documentazione tecnica del fornitore che dimostri, in modo puntuale, tutti i requisiti richiesti dall'Allegato tecnico (separazione identità/voto, anonimizzazione effettiva, non accessibilità anche al fornitore, gestione dei metadati).
 - In assenza di tale verifica documentata, o in caso di dubbio, il Presidente dispone che il solo punto all'ordine del giorno soggetto a scrutinio segreto sia trattato in una seduta (o in una fase della seduta) in presenza, restando a distanza la discussione e le altre votazioni palesi.
- Questa regola rende il sistema robusto per costruzione: non richiede di 'inseguire' l'adeguatezza tecnica di ogni piattaforma, e mette al riparo la validità delle delibere dal rischio di un vizio di anonimato non dimostrabile.

Una conseguenza operativa rilevante di questa impostazione è di natura privacy: poiché il voto a scrutinio segreto, quando ricorre, si svolge in presenza con gli strumenti tradizionali (schede cartacee o analoghe modalità già disciplinate), esso non genera un nuovo trattamento di dati personali su piattaforma digitale e resta pertanto fuori dal perimetro della valutazione d'impatto trattata al capitolo 5. La DPIA di cui al presente contributo è dunque volutamente limitata al trattamento dei dati connesso al voto palese svolto a distanza.

5. Approfondimento: il trattamento dei dati personali

È qui che l'intervento del RPD assume rilievo determinante, poiché l'Allegato tecnico, pur richiamando il GDPR e il D.Lgs. 196/2003, si limita a fissare requisiti di risultato («garanzie», «misure adeguate», «conformità») che l'istituzione scolastica deve tradurre in scelte concrete, documentate e proporzionate al rischio.

Perimetro dell'analisi

- Per effetto della regola di fallback di cui al par. 4.3, il voto a scrutinio segreto — quando ricorre — si svolge in presenza e non genera un trattamento digitale su piattaforma di videoconferenza o voto online.
- L'analisi privacy e la DPIA che seguono riguardano pertanto esclusivamente il trattamento dei dati personali connesso alle sedute a distanza con voto palese (la generalità delle delibere di cui all'art. 44, comma 3, lett. a e b, CCNL).
- Qualora in futuro l'istituzione intenda dotarsi di un sistema di voto online certificato idoneo anche allo scrutinio segreto, occorrerà integrare la presente valutazione con un'apposita e più approfondita DPIA dedicata a quel trattamento.

5.1 Titolarità, responsabilità e ruoli

L'istituzione scolastica resta titolare del trattamento dei dati personali generati dallo svolgimento a distanza delle sedute e delle votazioni (dati identificativi dei partecipanti, presenze, esiti di voto, eventuali registrazioni, verbali, log di accesso). Quando il servizio è erogato da un fornitore esterno — piattaforma di videoconferenza, sistema di voto online, servizio cloud — che tratta dati per conto della scuola, è necessaria la nomina formale a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, con contratto o atto giuridico che specifichi oggetto, durata, natura e finalità del trattamento, tipologia di dati e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare.

Va inoltre verificata, caso per caso, la localizzazione dei server e degli eventuali trasferimenti extra-UE dei dati trattati dal fornitore, con le conseguenti garanzie ex Capo V del GDPR ove applicabili.

5.2 Principi applicabili e base giuridica

Il trattamento deve rispettare i principi di cui all'art. 5 GDPR, in particolare minimizzazione, limitazione della finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. La base giuridica è, per le istituzioni scolastiche statali, l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR), in relazione alle funzioni istituzionali e contrattuali collettive che disciplinano lo svolgimento delle attività collegiali; non è pertanto necessario, né opportuno, richiedere il consenso dei componenti dell'organo per la partecipazione alla seduta a distanza.

5.3 Valutazione d'impatto (DPIA): quando è necessaria e con quale oggetto

L'Allegato tecnico prevede espressamente che, nei casi previsti e in particolare per i sistemi di voto digitale, sia effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Coerentemente con il perimetro definito al par. 4.3 e richiamato in apertura di questo capitolo, l'oggetto della DPIA qui trattata è circoscritto al trattamento dei dati personali per lo svolgimento a distanza delle sedute deliberative con voto palese (identificazione dei partecipanti, tracciamento delle presenze, registrazione e conservazione degli esiti di voto).

Alla luce dei criteri dell'art. 35 GDPR e delle linee guida del Comitato europeo, è opportuno che il DPO valuti la necessità della DPIA considerando in particolare:

- ⇒ l'uso di nuove soluzioni tecnologiche non ancora sperimentate dall'istituzione per questa specifica finalità (le sedute deliberative), anche laddove lo strumento di videoconferenza sia già in uso per la didattica;
- ⇒ il possibile impatto sui diritti e le libertà dei componenti dell'organo derivante dalla tracciabilità nominativa del voto e dalla sua conservazione documentale;
- ⇒ l'eventuale trattamento su larga scala se la soluzione è adottata a livello di rete di scuole o di ambito territoriale;
- ⇒ il ricorso a fornitori esterni con trattamento di dati anche fuori dal perimetro UE.

In presenza di uno o più di questi elementi, la DPIA è opportuna anche in assenza di un obbligo automatico, quale strumento di accountability che consente di documentare le scelte compiute e le misure di mitigazione adottate. Trattandosi di voto palese, il livello di rischio atteso è tipicamente contenuto (il trattamento non richiede anonimizzazione né incide sulla libertà di espressione individuale in senso stretto), il che generalmente esclude la necessità della consultazione preventiva del Garante ex art. 36 GDPR, salvo che l'istruttoria del DPO non evidenzii rischi residui elevati non altrimenti mitigabili.

Si segnala inoltre che, se l'istituzione ha già una DPIA o un registro dei trattamenti riferito all'uso generale della piattaforma di videoconferenza (ad esempio per finalità didattiche), è preferibile predisporre un addendum mirato alla nuova finalità 'sedute deliberative con voto palese', piuttosto che una valutazione ex novo integrale, evitando duplicazioni.

5.4 Misure tecniche e organizzative

Le misure indicate nell'Allegato tecnico (cifratura, controllo degli accessi, audit, segregazione degli ambienti, gestione degli incidenti, continuità operativa) vanno lette come contenuto minimo di una valutazione più ampia, condotta secondo l'approccio basato sul rischio dell'art. 32 GDPR. In sede di verifica di conformità del fornitore, è opportuno che il DPO richieda e conservi agli atti:

- ⇒ la documentazione tecnica relativa a cifratura dei dati in transito e a riposo;
- ⇒ le informazioni su conservazione e cancellazione dei log, in particolare per il voto segreto;
- ⇒ l'elenco degli eventuali subresponsabili del trattamento e le relative garanzie;
- ⇒ le misure di autenticazione previste per l'accesso al sistema (identità digitale, credenziali istituzionali, eventuale autenticazione a più fattori);
- ⇒ l'esistenza di un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di incidente durante una seduta deliberativa.

5.5 Nota residuale: il nodo dei metadati, rilevante solo in caso di futura adozione di voto segreto digitale

Per completezza, e a beneficio di chi in futuro volesse valutare l'adozione di un sistema di voto online certificato anche per lo scrutinio segreto (superando così la regola di fallback in presenza del par. 4.3), si segnala che il profilo più delicato da verificare è quello dei metadati tecnici — indirizzi di connessione, timestamp di accesso, ordine cronologico dei voti pervenuti — che, pur non contenendo l'esito del voto in chiaro, possono consentire la re-identificazione indiretta del votante per correlazione con altri dati. L'Allegato tecnico impone di gestire questi metadati in modo da escludere, anche indirettamente, tale re-identificazione: una verifica che richiede la lettura della documentazione tecnica del fornitore e non può essere data per presunta sulla sola base di dichiarazioni commerciali. Questo approfondimento non rientra nell'oggetto della DPIA qui delineata, limitata al voto palese, ma è collocato qui come riferimento per un eventuale ampliamento futuro della valutazione.

5.6 Conservazione documentale

I verbali digitali, le registrazioni degli esiti di voto e le evidenze delle operazioni svolte devono essere immutabili, completi dei metadati necessari a garantirne autenticità e integrità, e conservati secondo le Linee guida AgID in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. È opportuno definire, nel manuale di gestione documentale dell'istituzione o in apposita integrazione, i tempi di conservazione differenziati per verbali (conservazione illimitata quali atti amministrativi) e per log tecnici di sistema (conservazione limitata alle finalità di sicurezza e verificabilità, secondo criteri di proporzionalità).

6. Checklist operativa di conformità

Tabella di sintesi ad uso del Dirigente scolastico e del RPD, da utilizzare come traccia di verifica preventiva prima dell'adozione dello strumento e come base per la dichiarazione di conformità di cui al par. 9 dell'Allegato tecnico.

Area	Verifica	Esito
Regolamentare	Il Regolamento d'istituto è stato integrato con la disciplina delle sedute a distanza e del voto palese online?	☐ Sì ☐ No
Regolamentare	Il Regolamento elenca espressamente le fattispecie che richiedono lo scrutinio segreto (nomine, designazioni, incarichi comparativi)?	☐ Sì ☐ No
Regolamentare	È stata inserita la regola di fallback: in assenza di verifica tecnica documentata, il voto segreto si svolge in presenza?	☐ Sì ☐ No
Identificazione	Il sistema garantisce identità digitali univoche e non condivise, riconducibili a ciascun partecipante?	☐ Sì ☐ No
Voto palese	Lo strumento assicura tracciabilità del voto e associazione votante-scelta, con esportazione dei risultati?	☐ Sì ☐ No
Voto segreto (fallback)	Il Presidente ha verificato, prima della seduta, se il punto all'o.d.g. richiede scrutinio segreto e, in tal caso, ha disposto la trattazione in presenza?	☐ Sì ☐ No ☐ N/A
Privacy — ruoli	Il fornitore esterno (piattaforma di videoconferenza) è stato nominato responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR?	☐ Sì ☐ No
Privacy — DPIA	È stata effettuata (o motivatamente esclusa) la DPIA per il trattamento relativo al voto palese a distanza?	☐ Sì ☐ No
Privacy — DPO	Il RPD è stato consultato preventivamente ai sensi dell'art. 38 GDPR?	☐ Sì ☐ No
Sicurezza	Sono documentate le misure di cifratura, controllo accessi, audit e continuità operativa dello strumento usato per il voto palese?	☐ Sì ☐ No
Documentale	Sono definiti formato, immodificabilità e tempi di conservazione di verbali e report di voto?	☐ Sì ☐ No
Formazione	Presidente e Segretario sono stati formati sulla conduzione della seduta digitale e sul riconoscimento dei punti soggetti a fallback?	☐ Sì ☐ No
Continuità	Sono previste procedure per malfunzionamenti e per l'eventuale ripetizione della votazione palese?	☐ Sì ☐ No

7. Matrice delle responsabilità

La ripartizione dei ruoli è essenziale per evitare vuoti di responsabilità, soprattutto nel passaggio tra scelta tecnologica, disciplina regolamentare e conduzione della singola seduta.

Soggetto	Responsabilità principali
Dirigente scolastico	Promuove l'istruttoria, propone la modifica regolamentare al Consiglio d'istituto, individua lo strumento in coerenza con l'organizzazione scolastica, autorizza formalmente l'utilizzo dello strumento per le sedute deliberative.

Soggetto	Responsabilità principali
Consiglio d'istituto	Approva la modifica del Regolamento d'istituto che disciplina lo svolgimento a distanza delle sedute e le modalità di voto, ivi compreso il voto segreto.
Collegio dei docenti / Consigli di classe	Stabiliscono, nell'ambito della programmazione, i criteri e gli obblighi relativi alla partecipazione alle attività collegiali, coerentemente con l'art. 44 CCNL.
Presidente della seduta	Verifica il rispetto delle garanzie procedurali (identificazione, quorum, corretto svolgimento del voto); verifica preventivamente se un punto all'ordine del giorno richiede scrutinio segreto e, in assenza di verifica tecnica documentata dello strumento, dispone che quel punto sia trattato in presenza; gestisce eventuali malfunzionamenti.
Segretario verbalizzante	Redige il verbale digitale, raccoglie e conserva le evidenze documentali dell'esito delle votazioni palesi, ivi compresa l'annotazione dell'eventuale ricorso al fallback in presenza per punti a scrutinio segreto.
RPD / DPO	Fornisce parere preventivo su scelta dello strumento e disciplina regolamentare, elabora la DPIA limitata al voto palese a distanza, verifica gli accordi con i fornitori esterni, vigila sull'osservanza del GDPR (art. 39 GDPR); qualora l'istituzione valuti in futuro un sistema di voto segreto digitale, effettua la relativa verifica tecnica dedicata prima di autorizzarne l'uso.
DSGA	Cura gli aspetti amministrativo-contabili connessi all'eventuale affidamento del servizio, supporta la conservazione documentale.
Fornitore del servizio (responsabile ex art. 28)	Garantisce le misure tecniche e organizzative dichiarate, fornisce documentazione di conformità, notifica eventuali violazioni di dati personali al titolare senza ritardo.

8. Considerazioni conclusive

La nota MIM del 24 giugno 2026 e il relativo Allegato tecnico offrono alle istituzioni scolastiche una cornice utile ma volutamente tecnologicamente neutra: la scelta dello strumento, la sua verifica di adeguatezza e la conseguente assunzione di responsabilità restano in capo alla singola scuola. In questo scenario, il ruolo del RPD non si esaurisce nella verifica formale della presenza di una clausola contrattuale, ma richiede un'istruttoria sostanziale sulla reale idoneità tecnica dello strumento.

La chiave di lettura proposta in questo contributo è quella di ridurre, a monte, la superficie di rischio: chiarendo nel Regolamento d'istituto che **lo scrutinio segreto è l'eccezione** riservata alle deliberazioni su persone, e che — in assenza di una verifica tecnica documentata dell'idoneità dello strumento — tali punti si trattano in presenza, si evita di dover dimostrare, seduta per seduta, requisiti di anonimizzazione difficilmente attestabili sui comuni strumenti di videoconferenza. La generalità delle sedute deliberative, che si vota in forma palese, può così proseguire a distanza con un livello di rischio proporzionato e una DPIA mirata e sostenibile.

Si raccomanda pertanto un approccio in due tempi: primo, avviare la modalità a distanza per le sedute con votazioni palesi, corredata dalla DPIA circoscritta a questo trattamento; secondo, mantenere in presenza — senza urgenza di soluzioni tecnologiche ad hoc — i soli punti all'ordine del giorno che richiedono scrutinio segreto, riservando a un momento successivo, se l'istituzione lo riterrà utile, la valutazione di un sistema di voto online certificato dedicato anche a questa fattispecie.

Infine, si segnala l'opportunità di formalizzare l'intero percorso — istruttoria, parere del RPD, DPIA sul voto palese, delibera regolamentare con l'elenco delle materie a scrutinio segreto e la regola di fallback — in un fascicolo unico, agevolmente esibibile in caso di richiesta di accesso o di contestazione sulla validità di una deliberazione assunta a distanza.

Buon lavoro

Li, 03.07.2026

9

L'ESPERTO DI SETTORE

Mario Grimaldi